



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 85

**Oggetto : TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.
RIAPPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciotto**, del mese di **maggio**, alle ore **09:00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Assessore	P	
PREVE Guido	Assessore	P	
ROSSO Tamara	Assessore	P	
VINAI Francesca	Assessore	P (in videoconferenza)	
Totale		5	0

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO in videoconferenza**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell’alternatività, ovvero “*l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819*”;

DATO ATTO, altresì, che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838: “*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale si è provveduto all’approvazione dei regolamenti comunali disciplinanti i nuovi canoni e segnatamente:

- Delibera C.C. n.5 in data 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Delibera C.C. n.6 in data 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RILEVATO che per entrambi i nuovi canoni la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale che vi deve provvedere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE la proprie precedenti deliberazioni n.43 del 01/04/2021 e n.60 del 15/04/2021, con cui si provvedeva, rispettivamente, ad approvare ed a riapprovare le tariffe da applicarsi a decorrere dal 01/01/2021 ai nuovi canoni patrimoniali, di cui all'art. 1, commi 816-836, della legge 160/2019, che ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione di cui sopra, sono emersi nuovi elementi di cui non si disponeva in precedenza, in base ai quali si è rilevato che l'applicazione delle tariffe approvate determinerebbe un incremento eccessivo, rispetto all'anno 2020, per le utenze riferite agli autoveicoli e per quelle riferite alla pubblicità ordinaria giornaliera;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario differenziare le tariffe della pubblicità annuale tra quelle relative alla pubblicità ordinaria e quelle relative alla pubblicità sugli autoveicoli e le tariffe della pubblicità giornaliera tra quelle relative alle pubbliche affissioni e quelle relative alla pubblicità ordinaria, riapprovando le tariffe relative ai nuovi canoni patrimoniali sopra richiamati, come dal prospetto allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che l'art.3, comma 2, del D.L. 30/04/2021 n.56, ha previsto per l'esercizio 2021 il differimento al 31/05/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

ACQUISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/00, da parte del Responsabile del servizio tributi;

ACQUISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/00, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le tariffe da applicarsi a decorrere dal 01/01/2021 ai nuovi canoni patrimoniali richiamati in premessa, secondo le articolazioni dei prospetti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate avranno effetto dal 01/01/2021 e le eventuali somme già scadute alla data di esecutività della presente potranno essere versate senza alcuna ulteriore maggiorazione entro il 30/06/2021, mentre per gli eventuali pagamenti già effettuati prima dell'approvazione delle tariffe si provvederà ai relativi conguagli;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 15/04/2021;

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 13/05/2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. FABRIZIO SALVATICO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. GIORGIO GAMBERA

Villanova Mondovì, 13/05/2021

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
(dr. PIANETTA Michele Maria)

IL PRESIDENTE
(geom. TURCO Michelangelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **19/05/2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **19/05/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **19/05/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)